

Decreto n. 12/2010

"Riconoscimento in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza della Società Concessione della qualifica in qualità di Verificatore Indipendente di Sicurezza alla Società RINA Services S.p.A. con sede legale in Via Corsica 1, 16198 Genova "

II DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante attuazione delle direttive 2004 /49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento all'articolo 6 comma 2 lettera r);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163 recante attuazione delle direttive 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008 n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"

Visto il decreto dirigenziale del 5 luglio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 2005 con il quale si riconosce la Società Rina S.p.a., con sede a Genova in via Corsica n.12, quale organismo abilitato a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi ai sensi della direttiva europea 2001/16/CE per i sottosistemi di seguito specificati:

- infrastruttura;
- energia;
- comando, controllo e segnalamento;
- materiale rotabile;
- esercizio e gestione del traffico;
- manutenzione;
- applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.

Visto il decreto dirigenziale di rinnovo del riconoscimento del 9 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2007, con il quale si riconosce la Società Rina S.p.a., con sede a Genova in via Corsica n. 12, quale organismo abilitato a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi ai sensi della direttiva europea 96/48/CE per i sottosistemi di seguito specificati:

- infrastruttura;
- energia;
- comando, controllo e segnalamento;
- materiale rotabile;
- esercizio e gestione del traffico;
- manutenzione;
- applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci.

Viste le "Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza" emanate da questa Agenzia il 15 gennaio 2009;

Visto il decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 del Direttore dell'Agenzia, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

A

Vista la nota dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ANSF 00540/08 del 01 Agosto 2008 di Riconoscimento dell'Organismo notificato RINA S.p.A. come Verificatore Indipendente di Sicurezza come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera i) decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

Vista la nota dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ANSF 02157/09 del 28 Aprile 2009 di conferma dell'istanza di qualifica per gli Organismi notificati già riconosciuti Verificatore Indipendente di Sicurezza;

Visto il decreto dirigenziale 23 dicembre 2009 "Conferimento del ramo d'azienda relativo a tutte le attività operative da parte dell'organismo notificato Rina S.p.a. alla Società Rina Services S.p.a., in Genova" (10A00149) pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 del 13 gennaio 2010;

Visto il decreto dirigenziale 17 luglio 2010 "Rinnovo del riconoscimento alla Società Rina Services S.p.A. in Genova quale organismo notificato con n. 0474 abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 163/2007, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del decreto stesso con riferimento ai sottosistemi di cui all'allegato IIb del decreto medesimo" pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 179 del 3 agosto 2010;

Vista l'istanza presentata dalla Società RINA S.p.A. con sede legale in Genova Via Corsica n. 12 prot. n. 2008/CFE/JMC/51203 del 11 luglio 2008, confermata con nota CFE/SMC/4972 del 10 febbraio 2009, con la quale la predetta società ha richiesto il riconoscimento a svolgere l'attività di "Verificatore Indipendente di Sicurezza" (VIS) così come definito all'articolo 3 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 nell'ambito dei seguenti sottosistemi costituenti il sistema ferroviario convenzionale ed ad alta velocità:

- Infrastrutture;
- Energia;
- Controllo – Comando e Segnalamento;
- Esercizio e gestione del traffico;
- Materiale Rotabile;
- Manutenzione;

Vista la nota Società RINA Services S.p.A prot. n. RSSE/CFE/ATV/76077 del 29/09/2010 di riscontro alla nota prot. ANSF 04712/10 del 20 luglio 2010;

Considerato che nella predetta istanza la Società RINA ha altresì dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi previsti nelle "Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza";

Ravvisata la completezza e la correttezza formale della documentazione prodotta dalla suddetta Società nonché la conformità della documentazione stessa ai requisiti fissati dalle "Linee Guida";

Tenuto conto che nel corso delle visite ispettive di cui al paragrafo 6.2.9 e 6.2.12 delle citate "Linee Guida", effettuate il 24 novembre 2009 e il 14 giugno 2010 da questa Agenzia presso la sede della Società richiedente, è stata riscontrata la conformità dell'organizzazione ai requisiti minimi previsti;

Tenuto conto che la Società RINA SERVICES ha conseguito l'accreditamento alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 45011, con certificato di accreditamento, rilasciato da ACCREDIA, registrazione n. 002B rev. 19, del 06/05/2010, con scadenza il 12/11/2011.

Decreta

Art. 1

- 1 La Società RINA Services S.p.A: con sede legale via Corsica 12, 16198 Genova, è riconosciuta idonea, in conformità all'articolo 6 comma 2 lettera r) del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, a svolgere l'attività di Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera i) del medesimo decreto per i sottosistemi del sistema ferroviario convenzionale ed ad alta velocità di seguito elencati:
 - Infrastrutture;
 - Energia;
 - Controllo – Comando e Segnalamento;
 - Esercizio e gestione del traffico;
 - Materiale Rotabile;
 - Manutenzione;
- 2 Per quanto concerne il sottosistema infrastruttura la qualifica si intende rilasciata nei limiti previsti dalle competenze attribuite al *"Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale"* dal Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008 n. 211 *"Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"*

Art. 2

- 1 I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto del Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 6 aprile 2009 n.1.
- 2 La Società riconosciuta svolgerà i predetti compiti nel pieno rispetto e mantenimento della struttura nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione dei consulenti esterni - come individuato nella documentazione presentata ed integrata su richiesta di questa Agenzia.
- 3 Tutte le variazioni che la Società riconosciuta dovesse apportare agli elementi che sono stati analizzati nel corso dell'istruttoria dovranno essere comunicate tempestivamente a questa Agenzia.
- 4 L'Agenzia vigila sull'attività della Società riconosciuta ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta di soggetti preposti all'utilizzo dei sottosistemi, anche mediante verifica a campione dei rapporti di valutazione rilasciati. A tal fine lo Società trasmette ogni anno all'Agenzia l'elenco dei rapporti di valutazione emessi nell'ambito dei sottosistemi di qualifica.
- 5 L'Agenzia dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso lo Società riconosciuta, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 3

- 1 La Società riconosciuta in relazione all'esito delle visite ispettive di vigilanza di cui all'articolo 2 è soggetta, nei casi previsti, alle sanzioni di riduzione temporanea e/o sospensione della qualifica previste al capitolo 6.8 delle *"Linee Guida per la qualifica da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza"*.



- 2 Il provvedimento di riduzione e/o sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle cause alla base dell'adozione dei medesimi.
- 3 Il riconoscimento è revocato nel caso in cui la Società riconosciuta non ottempera a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

Art. 4

1. Il presente riconoscimento ha durata quinquennale ed assume efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
2. Con riferimento a quanto prescritto al punto 6.1.6 delle Linee Guida per la qualifica dei Verificatori Indipendenti della Sicurezza, il destinatario del presente provvedimento sarà tenuto, entro 30 giorni dalla pubblicazione ufficiale, da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, delle tariffe stabilite per la concessione della qualifica, a corrispondere l'importo che sarà previsto.

16 NOV. 2010

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli

